



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

93/2013
LUGLIO/3/2013 (*)
4 Luglio 2013

**NUOVI CHIARIMENTI OPERATIVI IN
RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO
PREVIDENZIALE, FISSATO NELLA
MISURA DEL 2,5%, DESTINATO AL
FINANZIAMENTO DELLA C.D.
“BUONUSCITA” PER I DIPENDENTI
PUBBLICI.**

**L’INPS - DIREZIONE CENTRALE
GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI -
(EX INPDAP) - CON IL MESSAGGIO N°
10065 DEL 21 GIUGNO U.S. FA “IL
PUNTO” SUGLI OBBLIGHI**

**CONTRIBUTIVI ALLA LUCE DELLA
SENTENZA DI
INCOSTITUZIONALITA' DEL D.L.
N°78/2010 E DEI CONSEGUENTI
PROVVEDIMENTI NORMATIVI
DISCIPLINANTI IL REGIME DEL TFS E
DEL TFR.**

L'INPS, con il **messaggio n° 10065 del 21 giugno 2013**, ha fornito ulteriori interessanti chiarimenti in merito alla *querelle* che ha visto coinvolti i dipendenti pubblici in regime di **Trattamento di Fine Servizio** (*T.F.S.*) e di **Trattamento di Fine Rapporto** (*T.F.R.*).

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n° 223 del 8-11 ottobre 2012, ha ritenuto illegittimo costituzionalmente l'art. 12 c. 10 del D.L. n° 78 del 31 maggio 2010.

Tale norma prevedeva, per i soggetti ancora esclusi dalla disciplina del TFR, e pertanto con una modalità di quantificazione della c.d. "buonuscita" difforme da quella contenuta all'art. 2110 codice civile, che **i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sarebbero stati finanziati con un contributo, totalmente a carico dell'Amministrazione, fissato nella misura del 6,91% della retribuzione imponibile ai fini contributivi.** Successivamente, il legislatore, recependo la sentenza della Corte, ha disposto, con Legge n° 228 del 24 dicembre 2012 - commi da 98 a 101 - l'abrogazione del D.L. *de quo* stabilendo al contempo le necessarie coperture finanziarie per le necessità del bilancio dello Stato.

Orbene, l'INPS, gestione ex INPDAP, con il messaggio n° 10065/2013, ha fornito il proprio "punto di vista" operativo per rispondere sia alle numerose richieste di chiarimenti provenienti dalle stesse PP.AA. che alle diffide inoltrate dai dipendenti al fine di ottenere la restituzione delle (*presunte*) indebite trattenute contributive subite.

In primis, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il documento di prassi *de quo*, sottolinea, in riferimento ai **soggetti in regime di T.F.S.**, che essendo stato abrogato il D.L. n° 78/2010, la normativa attualmente applicabile è quella previgente tale provvedimento governativo. **Pertanto, anche per i periodi successivi il 31 dicembre 2010, è dovuto il contributo previdenziale fissato, more solito, nella misura del 2,50% della retribuzione imponibile contributiva.**

E' lapalissiano che essendo stato "ripristinato" l'obbligo contributivo **sia da escludersi qualunque tipo di rimborso per i periodi precedenti.**

Per il **personale in regime di T.F.R.** l'INPS chiarisce che gli stessi non risultano in nessun modo destinatari degli effetti della sentenza dei Giudici delle Leggi non essendo mai stati "toccati" dalla norma dichiarata incostituzionale.

Pertanto, per tali soggetti, non potendo più trovare applicazione la trattenuta previdenziale del 2,5%, la retribuzione lorda continuerà ad essere decrementata in misura pari a tale contributo al fine di garantire l'invarianza del trattamento economico netto.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di

**riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli
Autori**

ED/FC/PA